

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI IVREA

ORDINE AVVOCATI IVREA

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

**ISTRUZIONI PER IL DEPOSITO DELL'ISTANZA DI CONFERMA NEI PROCEDIMENTI
DI MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE E NELLA PROCEDURE DI
NEGOZIAZIONE ASSISTITA E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI**

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.P.R. 115/2002
D. Lgs. 28/2010 art. 15 bis e segg (Mediazione)
L.162/2014 art. 11 bis e segg. (Negoziazione)
D.M. 01/08/2023 (Link)


ISTANZA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEI PROCEDIMENTI STRAGIUDIZIALI

1. L'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve essere depositata dal difensore sul portale SFERA (cfr Vademecum sul sito dell'Ordine alla Voce "Patrocinio a spese dello Stato" per indicazione documenti da allegare);
2. Le condizioni reddituali per l'ammissione sono quelle previste dal D.P.R. 115/2002;
3. Il Consiglio dell'Ordine, entro 20 giorni dalla presentazione dell'istanza, ammette/respinge l'interessato al Patrocinio a spese dello Stato in via anticipata e provvisoria;
4. Nelle procedure di mediazione, a seguito dell'ammissione, non sono dovute le indennità richieste dall'Organismo per l'avvio del procedimento.

DETERMINAZIONE, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI

Il difensore è tenuto a depositare, a pena di inammissibilità, l'istanza di conferma sulla piattaforma del Ministero accessibile dal sito [giustizia.it \(https://lsgbo.giustizia.it/\)](https://lsgbo.giustizia.it/).

Dopo il deposito detta istanza verrà presa in carico dalla Commissione Patrocinio a Spese dello Stato per le verifiche *ex art. 6 D.M. 01/08/2023*. Successivamente, l'istanza verrà trasmessa alla Commissione Notule del COA per stabilirne la congruità.



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI IVREA

Il Consiglio dell'Ordine, verificata la completezza della documentazione trasmessa e la congruità del compenso, trasmetterà, quindi, sulla piattaforma del Ministero l'istanza di conferma o l'annotazione di diniego.


DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL'ISTANZA DI CONFERMA

Poiché la piattaforma consente il deposito di due soli file si consiglia di depositare:

- 1) Il progetto di notula corredato dall'accordo in un unico file;
- 2) La dichiarazione sostitutiva di certificazione di permanenza dei requisiti reddituali, la delibera di ammissione del COA e la dichiarazione sostitutiva di certificazione del difensore, che attesti l'iscrizione negli elenchi dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato, come previsto dall'art. 81 D.P.R. 115/02, in un secondo file.

ADEMPIMENTI DEL COA (Art. 6 D.M. 01.08.2023)

- 1) Il COA, ricevuta l'istanza, se accerta che ricorrono i presupposti per la conferma dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la trasmette al Ministero con il visto di congruità annotando sulla piattaforma l'esito positivo. Se, invece, accerta che non ricorrono i presupposti per confermare l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, comunica il diniego della delibera di congruità annotando sulla piattaforma l'esito negativo (art. 6 comma 1 D.M. 01/08/2023) con conseguente revoca dell'ammissione;
- 2) Il COA è tenuto, altresì, a revocare l'ammissione al patrocinio su comunicazione del Ministero secondo quanto previsto dall'art. 7 comma 1 D.M. 01/08/2023;
- 3) Il COA è tenuto, altresì, a revocare l'ammissione *ex art. 15 novies* del D. Lgs. 28/2010 e art. 11 *novies* della L. 162/2014: in entrambi i casi, avverso tale decisione, l'interessato può proporre ricorso, entro 20 giorni dalla comunicazione, avanti al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede il COA che lo ha adottato.



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI IVREA

VERIFICHE E PROVVEDIMENTI DEL MINISTERO

(Art. 7 D.M. 01.08.2023)

- 1) Il Ministero, esaminata la documentazione pervenuta, se ritiene che manchino i presupposti per la conferma dell'istanza, ritrasmette la stessa al COA per gli adempimenti di competenza (art.7 comma 1 - D.M. 1/8/2023);
- 2) Se, invece, ritiene sussistenti i presupposti per la conferma dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, convalida la delibera di congruità del COA riconoscendo l'importo spettante all'Avvocato, o per credito di imposta o pagamento, sulla base della scelta operata nella richiesta di conferma, dandone comunicazione al COA ed all'interessato;
- 3) Qualora il Ministero ritenga di non convalidare il parere di congruità, ne darà comunicazione al COA ed all'interessato, il quale ha la possibilità, entro 60 giorni, di ripresentare una nuova istanza ai sensi dell'art. 15 *septies* D. Lgs. 28/2010 o dell'art. 11 *septies* L. 162/2014.